

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN CASO DI INCENDIO E SCOPPIO

Incendio e Scoppio

Convenzione n° 994-01-4261243

È un prodotto di



GLOSSARIO

Alle seguenti denominazioni le *Parti* attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Aderente/Assicurato:

La persona fisica che ha sottoscritto il *Modulo di Adesione* (Mod. I&S Ed. 07-2017 e successive) e a favore della quale vengono prestate le coperture assicurative oggetto della *Polizza-Convenzione* n° 994-01-4261243, stipulata dalla *Contraente* con la *Compagnia*.

Ammortamento (piano di)

La modalità di rimborso della somma erogata a titolo di *Mutuo*.

Beneficiario

La persona fisica (o le persone fisiche) intestataria/e del contratto di *Mutuo*

Compagnia (o Impresa di assicurazione)

Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

Contraente (o Intermediario)

Banca Mediolanum S.p.A., erogatrice del finanziamento per gli immobili assicurati, che stipula la *Polizza-Convenzione* per conto dei propri clienti intestatari del contratto di *Mutuo*.

Copertura Assicurativa

Rappresenta la garanzia assicurativa prestata all'*Aderente/Assicurato* dalla *Compagnia* che, ai sensi delle condizioni specifiche di assicurazione, si obbliga al pagamento dell'*Indennizzo* in caso di *Sinistro*.

Data iniziale

Le ore 24 della data di decorrenza del contratto di *Mutuo* che coincide con la data di stipula del finanziamento richiesto dal mutuatario, ovvero dalla data in cui sono efficaci le modifiche al contratto di *Mutuo* o dalla data concordata con l'*Aderente/Assicurato*.

Diritto di surroga

Diritto della *Compagnia*, che ha corrisposto l'*Indennizzo*, di sostituirsi all'*Aderente/Assicurato* nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno sia

conseguenza diretta di illecito compiuto dal terzo danneggiato.

Fabbricati

Si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi moquettes, tappezzerie, tinteggiature, affreschi, controsoffittature e simili nonché statue che non abbiano valore artistico.

La destinazione degli immobili è prevalentemente civile; per immobili civili si intendono gli immobili o porzioni di immobili destinati per almeno 3/4 della loro superficie a civile abitazione e/o uffici e/o studi professionali.

Fabbricati assicurati

Si intendono unicamente gli immobili oggetto del finanziamento, i cui estremi sono riportati sul contratto di *Mutuo*, a condizione che abbiano le seguenti caratteristiche costruttive: strutture portanti verticali in materiali incombustibili, coperture del tetto in materiali incombustibili, fatta eccezione per la struttura portante delle stesse che può essere anche in materiale combustibile; solai e pareti esterne comunque costruiti.

Nel calcolo della superficie abitativa, sono compresi i box, cantine, autorimesse condominiali, soffitte a tetto non praticabile.

Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.

Franchigie

Le somme stabilite contrattualmente che rimangono obbligatoriamente a carico dell'*Aderente/Assicurato*.

Indennizzo (o Prestazione)

La somma dovuta dalla *Compagnia* all'*Aderente/Assicurato* in caso di *Sinistro* indennizzabile, con i limiti e i massimali previsti dalle singole coperture assicurative.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Liquidazione

Pagamento da parte della *Compagnia* all'*Aderente/Assicurato* della *Prestazione* dovuta al verificarsi del *Sinistro*.

Massimale (limite di Indennizzo)

L'importo massimo che la *Compagnia* è tenuta a corrispondere in caso di *Sinistro* nei termini previsti dal *Contratto*.

Modulo di Adesione

E' il modulo tempo per tempo vigente predisposto dalla *Compagnia* per l'adesione alla *Polizza-Convenzione* nr. 994-01-4261243.

Mutuo (contratto di)

E' il negozio giuridico con il quale la Banca ha concesso all'*Aderente/Assicurato* un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria, finalizzato all'acquisto e/o alla ristrutturazione di un immobile per uso di civile abitazione, mediante erogazione di una somma predeterminata, che dovrà essere rimborsata dall'*Aderente/Assicurato* secondo uno specifico piano di *Ammortamento*.

Polizza-Convenzione (o Contratto)

E' il contratto stipulato dalla *Contraente* con la *Compagnia*, a favore dei clienti che abbiano stipulato un contratto di Finanziamento con Banca Mediolanum S.p.A..

Premio

La somma dovuta alla *Compagnia* per le coperture assicurative prestate. Il *Premio* viene corrisposto dall'*Aderente/Assicurato* alla *Compagnia*, per il tramite della *Contraente*.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione in base al quale l'*Indennizzo* avviene fino alla concorrenza della somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni e comunque senza l'applicazione della regola proporzionale (Art.1907 del Codice Civile).

Reclamante

Soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del *Reclamo* da parte dell'*Impresa di assicurazione*, ad esempio l'*Aderente/Assicurato*, il *Beneficiario* e il danneggiato.

Reclamo

Una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rivalsa

Il diritto di agire nei confronti del responsabile del *Sinistro* per recuperare le somme pagate al danneggiato a titolo di risarcimento, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'Art. 1916 del Codice Civile.

Scoperti

Percentuali di rischio a carico dell'*Aderente/Assicurato*.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Valore di ricostruzione a nuovo

La stima della spesa necessaria per ricostruire a nuovo la parti distrutte o per riparare solo quelle danneggiate, deducendo da tale risultato il valore ricavabile dai residui delle parti suddette con l'esclusione del valore dell'area.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

La presente *Polizza-Convenzione* è stipulata tra Banca Mediolanum S.p.A. (*Contraente*) e Mediolanum Assicurazioni S.p.A. (*Compagnia*) al fine di prestare la *Copertura Assicurativa* all'*Aderente/Assicurato*, nominativamente indicato nel *Modulo di Adesione* (Mod. I&S Ed. 07-2017 e successivi), che abbia espresso la volontà di aderire alla presente *Polizza-Convenzione* sottoscrivendo il suddetto *Modulo di Adesione* e che sia intestatario di un *Mutuo* erogato dal *Contraente* medesimo.

Art. 1 Dichiarazioni dell'*Aderente/ Assicurato* in ordine alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'*Aderente/Assicurato*, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita del diritto all'*Indennizzo* ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia

I premi assicurativi devono essere corrisposti alla *Compagnia* anticipatamente e in un'unica soluzione. Il *Premio* viene corrisposto alla *Compagnia* dalla *Contraente* e - qualora dovuto - da quest'ultima addebitato all'*Aderente/Assicurato* mediante trattenuta dall'Importo concesso a titolo di *Mutuo*. In caso di mancato pagamento del *Premio*, la *Polizza-Convenzione* resta sospesa e le prestazioni assicurative riprendono vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Le coperture assicurative decorrono dalle **ore 24 della data di stipula del *Mutuo* (*Data iniziale*), ovvero dalla data in cui sono efficaci le modifiche al contratto di *Mutuo* ovvero alla data concordata con l'*Aderente/Assicurato***, e terminano alle ore 24.00 del giorno di scadenza originariamente convenuta nel contratto di *Mutuo* (giorno di scadenza dell'ultima rata secondo l'originale piano di *Ammortamento*).

Art. 3 Estinzione anticipata, trasferimento o accollo del *Mutuo*

In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del *Mutuo* presso altro Istituto di credito, la *Compagnia* restituisce all'*Aderente/Assicurato* (o alla *Contraente*, nel caso in cui

quest'ultima ne abbia sostenuto integralmente il pagamento) la parte di *Premio* pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte e delle spese amministrative di cui al successivo Art. 7. L'importo della quota parte di *Premio* non goduto verrà automaticamente accreditato dalla *Compagnia* sul conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto, corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell'*Aderente/Assicurato*. La restituzione del *Premio* sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del *Mutuo* presso altro istituto di credito.

In alternativa, su richiesta dell'*Aderente/Assicurato*, la *Compagnia* fornisce la *Copertura Assicurativa* fino alla scadenza contrattuale. Tale richiesta dovrà essere inviata alla *Compagnia* entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta di estinzione o trasferimento.

Esempio:

Somma assicurata: 130.000,00 € - Durata *Mutuo*: 20 anni - Tasso applicato: 0,195‰.

Calcolo del *Premio* unico anticipato: (130.000,00 € x 20 x 0,195‰) = 507,00 € (*Premio* lordo).

Data decorrenza *Polizza-Convenzione*:

01/07/2016; data scadenza: 01/07/2036; data estinzione: 01/07/2022.

Calcolo per la restituzione quota parte di *Premio*:

507,00 € (*Premio* lordo) - 92,28 € (imposte*) = 414,72 € (*Premio* imponibile)

* pari al 22,25%

414,72 € (*Premio* imponibile) x 14 (anni mancanti alla scadenza) / 20 (anni durata *Mutuo*) = 290,30 € (Importo da restituire)

Totale importo da restituire: 290,30 € (quota parte da restituire) - 25,00 € (spese amministrative) = 265,30 €.

Nei casi di accollo del mutuo, e cioè nei casi in cui il debito derivante dal finanziamento dovesse essere assunto da un nuovo debitore, le coperture assicurative contratte dal vecchio debitore restano in vigore alle condizioni pattuite e indicate nell'originario modulo di adesione e relative Condizioni di Assicurazione. In questo caso, la *Contraente* darà comunicazione alla *Compagnia* circa i dati del/i nuovo/i Beneficiario/i (nuovo debitore/i) delle prestazioni.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni della *Polizza-Convenzione* devono essere provate per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio

L'Aderente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione della Polizza-Convenzione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Art. 6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *Premio* o le rate di *Premio* successive alla comunicazione scritta dell'Aderente/Assicurato ai sensi dall'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 Diritto di recesso

L'Aderente/Assicurato ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto* entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui lo stesso si è concluso (*Data iniziale*) dandone comunicazione scritta alla *Compagnia* a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso il *Premio* versato sarà rimborsato all'Aderente/Assicurato (o alla *Contrante*, nel caso in cui quest'ultima ne abbia sostenuto integralmente il pagamento), al netto di:

- spese per l'emissione del contratto, pari a euro 25,00;
- imposte versate dalla *Compagnia*;
- quota di *Premio* relativo al rischio corso nel periodo durante il quale il *Contratto* ha avuto effetto.

Trascorso detto periodo, l'Aderente/Assicurato ha facoltà di recedere ad ogni ricorrenza annuale della *Polizza-Convenzione*, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, secondo le medesime modalità sopra indicate. Anche in tal caso la *Compagnia* provvederà a restituire all'Aderente/Assicurato (o alla *Contrante*, nel caso in cui quest'ultima ne abbia sostenuto integralmente il pagamento), il *Premio* versato, al netto delle spese amministrative, delle imposte versate e della eventuale quota relativa al rischio corso nel periodo durante il quale il *Contratto* ha avuto effetto, con efficacia dalla fine dell'annualità assicurativa in cui tale facoltà è stata esercitata.

L'importo della quota parte di *Premio* non goduto verrà automaticamente accreditato dalla *Compagnia* sul

conto corrente utilizzato per il pagamento delle rate del finanziamento o, nel caso di conto corrente acceso presso un istituto diverso da Banca Mediolanum o estinto, corrisposto mediante assegno circolare o di traenza, salvo diversa indicazione dell'Aderente/Assicurato. La restituzione del *Premio* sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di esercizio del diritto di recesso.

Art. 8 Beneficiari delle prestazioni

La persona fisica (o le persone fisiche) intestataria/e del contratto di *Mutuo*. In caso di *Indennizzo*, questo sarà liquidato **pro quota** in base al numero degli intestatari del *Mutuo*.

Art. 9 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dalla *Polizza-Convenzione* si prescrivono entro **due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, se l'Aderente/Assicurato non adempie dolosamente l'obbligo di avviso del *Sinistro* o di salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all'Indennizzo; se l'omissione è colposa, la *Compagnia* ha diritto di ridurre l'Indennizzo in ragione del pregiudizio subito.

Art. 10 Regime Fiscale

Al *Premio* versato è applicata l'imposta sulle assicurazioni di cui alla Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 nella misura del 22,25% comprensiva di un 1% di addizionale antiracket - antiusura.

Art. 11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente *Contratto* è regolato dalla legge italiana.

Art. 12 Coperture assicurative offerte

La *Compagnia* si obbliga, fino alla concorrenza delle somme assicurate, durante il periodo di efficacia della *Polizza-Convenzione* nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti agli immobili, anche se di proprietà di terzi, causati dagli eventi di seguito indicati:

- **Incendio:** combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
- **Fulmine:** fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica.

- **Esplosione:** sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- **Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
- **Caduta aeromobili:** loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
- **Fumo:** la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
- **Bang sonico:** la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
- **Urto di veicoli stradali:** la *Compagnia* risponde dei danni che l'urto di veicoli non appartenenti all'*Aderente/Assicurato* ed in transito sulla pubblica via può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
- **Fenomeno elettrico:** la *Compagnia* risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo cagionati.

In relazione al Fenomeno elettrico la *Compagnia* non risponde dei danni:

- a) agli impianti ed alle apparecchiature elettroniche;
- b) causati da usura o da carenza di manutenzione qualora espressamente prevista dalla casa costruttrice;
- c) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- d) dovuti a difetti noti all'*Aderente/Assicurato* all'atto della stipulazione della *Polizza- Convenzione* nonché quelli dai quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a *Primo rischio assoluto*, pertanto l'*Indennizzo* sarà calcolato senza tenere conto di quanto disposto dall'Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- a) il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, di euro 1.000,00;
 - b) il limite massimo d'*Indennizzo* per singolo fabbricato assicurato è di euro 5.000,00;
 - c) il limite massimo d'*Indennizzo* per anno assicurativo è pari a euro 150.000,00.
- **Demolizione e sgombero:** la *Compagnia* rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare e trasportare ad idonea discarica, i residuati del *Sinistro* e ciò sino alla concorrenza del:
 - a) 10% dell'*Indennizzo* pagabile a termini di *Contratto*;
 - b) con il limite massimo per anno assicurativo di euro 250.000,00.
 - **Fenomeni atmosferici:** la *Compagnia* risponde dei danni materiali arrecati ai *Fabbricati assicurati* direttamente causati da:
 - a) grandine, vento e cose da esso trascinate, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
 - b) bagnamento, verificatosi all'interno dei *Fabbricati* a seguito di rottura, breccia o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
- La *Compagnia* non risponde:**
- a) dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rigurgito dei sistemi di scarico;
 - cedimento, franamento o smottamento del terreno;
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - gelo;
 - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
 - b) Dei danni subiti da:
 - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra.
 - b) Dei danni subiti da:
 - alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegna od antenne e consimili; - installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;

- **Fabbricati** tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *Sinistro*), **Fabbricati** o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibrocemento o cemento amianto, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica e quanto in esso contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- a) il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* dell'importo di euro 1.000,00;
 - b) la *Compagnia* non pagherà comunque per ogni *Sinistro* somma superiore all'80% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del *Sinistro*.
- Sovraccarico di neve: la *Compagnia* risponde dei danni materiali direttamente causati ai **Fabbricati** assicurati da crollo totale o parziali del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La *Compagnia* non risponde dei danni causati da:

- a) ai **Fabbricati** non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve¹ ed al loro contenuto;
- b) ai **Fabbricati** in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;
- d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine; da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- a) il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* dell'importo di euro 1.000,00;
 - b) la *Compagnia* non pagherà comunque per ogni *Sinistro* somma superiore al 50% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del *Sinistro*.
- Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio: la *Compagnia* risponde
- a) dei danni materiali e diretti causati ai **Fabbricati assicurati** da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse, sabotaggio;
 - b) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non o dell'*Aderente/Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio.

La *Compagnia* non risarcirà i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione e terrorismo (salvo, per il caso di terrorismo, quanto in appresso stabilito);
- b) causati da esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- d) causati da dolo o dell'*Aderente/ Assicurato*, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- g) di fenomeno elettrico;
- h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno;

¹(D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 - G.U. n. 56 del 16/2/1982): Aggiornamento delle norme tecniche relative ai Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi e successive modifiche; eventuali disposizioni locali.

- i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- j) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, la *Compagnia* non risponde dei danni di cui al punto 2) anche se verificatisi nel suddetto periodo.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- a) il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *Sinistro*, dell'importo di euro 1.000,00;
 - b) la *Compagnia* non pagherà comunque per ogni *Sinistro* somma superiore all'80% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del *Sinistro*.
- **Atti di terrorismo:** la *Compagnia* risponde, in deroga a quanto sopra previsto alla lettera a) della garanzia "Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici o dolosi, sabotaggio", dei danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo. Per atto di terrorismo si intende un atto, che comprende ma che non sia limitato all'uso della forza o della violenza e/o dalla minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o da un gruppo di persone, sia che agiscono singolarmente o per conto od in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione od in parte di essa.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- a) il pagamento dell'*Indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *Sinistro* del 10% dell'ammontare

dell'*Indennizzo*, col minimo di euro 2.500,00;

- b) la *Compagnia* non pagherà comunque per ogni *Sinistro* somma superiore al 70% del valore assicurato, per singolo immobile, determinato al momento del *Sinistro*;
- c) la *Compagnia* non pagherà comunque per anno assicurativo indennizzi superiori a euro 2.500.000,00.

È consentito alla *Compagnia* o all'*Aderente/Assicurato* di recedere in ogni momento dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della *Compagnia* questa rimborsa la quota di *Premio* pari allo 0,01 (promille) imponibile annuo relativamente al periodo di rischio non corso.

- **Ricorso Terzi:** la *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Aderente/Assicurato*, fino alla concorrenza del *Massimale* convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di Terzi da *Sinistro* indennizzabile a termini di *Contratto*. La *Copertura Assicurativa* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di Terzi di cui al comma precedente, subiti dai Terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il *Sinistro* e sino alla concorrenza del 20% del *Massimale*.

Ai soli fini della presente garanzia il *Sinistro* si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave dell'*Aderente/Assicurato*.

La *Copertura Assicurativa* non comprende i danni:

- a) a cose che l'*Aderente/Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Aderente/Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati Terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'*Aderente/Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
- b) l'*Aderente/Assicurato*, che non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Compagnie le quali rispetto all'*Aderente/Assicurato*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D. Lgs. 9 aprile 1991 n° 127, nonché delle Compagnie medesime, gli amministratori, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L'*Aderente/Assicurato* deve immediatamente informare la *Compagnia* delle procedure civili

o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Compagnia* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Aderente/Assicurato*. L'*Aderente/Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Compagnia*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che:

- il Massimale per anno assicurativo è pari a euro 2.500.000,00 con il sottolimito per Sinistro riferito al singolo fabbricato assicurato pari a euro 250.000,00.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

Art. 13 Rinuncia alla *Rivalsa*

La *Compagnia* rinuncia alla *Rivalsa*, salvo il caso di dolo, e al *Diritto di surroga* derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'*Aderente/Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- le compagnie, le quali rispetto all'*Aderente/Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla legge 127/91, nonché delle

compagnie medesime, l'amministratore ed il legale rappresentante;

purché l'*Aderente/Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 14 Parificazione danni da incendio

Fermo quanto stabilito all'Art. 12, sono comunque parificati ai danni di incendio i guasti da chiunque prodotti allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 15 Anticipi sugli indennizzi

L'*Aderente/Assicurato* ha diritto di ottenere, prima della *Liquidazione del Sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *Sinistro* stesso e che l'*Indennizzo* complessivo prevedibile sia pari o superiore a euro 100.000,00.

Art. 16 Esclusioni

I - Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) determinati da dolo dell'*Aderente/Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata la *Copertura Assicurativa*;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata la *Copertura Assicurativa*;
- h) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di

reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

- i) da contaminazione batteriologica, chimica, nucleare e radioattiva (a deroga della garanzia "Atti di Terrorismo" - Art. 12).

II - La *Copertura Assicurativa* non comprende:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine ed elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo.

Art. 17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *Polizza- Convenzione* non possono essere esercitati che dall'*Aderente/Assicurato* e dalla *Compagnia*. Spetta in particolare all'*Aderente/Assicurato* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla *Liquidazione* dei danni. L'accertamento e la *Liquidazione* dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Aderente/Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*Indennizzo* liquidato a termini di *Contratto* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 18 Ispezione delle cose assicurate

La *Compagnia* ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'*Aderente/Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 19 Obblighi in caso di *Sinistro*

In caso di *Sinistro* l'*Aderente/Assicurato* deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della *Compagnia* ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;

- b) darne avviso scritto alla *Compagnia* entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *Sinistro*, la causa presunta del *Sinistro* e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Compagnia*;
- d) conservare le tracce ed i residui del *Sinistro* fino a *Liquidazione* del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun *Indennizzo*;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *Sinistro* con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i sui registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Compagnia* o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

La denuncia di *Sinistro* deve essere inviata all'Ufficio Sinistri di Mediolanum Assicurazioni S.p.A. attraverso una delle seguenti modalità:

- Online: "Denuncia Sinistro", collegandosi al sito bancaemediolanum.it ed accedendo alla sezione "Protezione" all'interno della propria area personale;
- Posta raccomandata: Mediolanum Assicurazioni S.p.A., Ufficio Si.R.E., Palazzo Meucci I° piano, Via F. Sforza 15, 20080 Basiglio (MI);
- Fax: n. 02.9045.1308;
- Mail: sire@mediolanum.it;
- Tramite il proprio Family Banker.

Per la gestione del *Sinistro* sarà poi necessaria ulteriore documentazione che verrà comunicata dalla *Compagnia* attraverso un Tutor che prenderà in carico la pratica.

Art. 20 Esagerazione dolosa del danno

L'*Aderente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *Sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del *Sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*Indennizzo*.

Art. 21 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) **direttamente dalla *Compagnia*, o persona da questa incaricata, con l'*Aderente/Assicurato*, o persona da lui designata; l'intervento dell'*Aderente/Assicurato* è limitato ai soli casi di *Liquidazione* ritenuta iniqua, oppure, a richiesta di una delle due *Parti*;**
- b) **fra due Periti nominati uno dalla *Compagnia* e uno dall'*Aderente/Assicurato* con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *Sinistro* è avvenuto. Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 22 Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *Sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *Sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato il rischio o non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'*Aderente/Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 19;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del *Sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 23;
- e) procedere alla stima ed alla *Liquidazione* del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dall'Art. 21 - lettera b) - i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin

da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 23 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita della *Polizza- Convenzione*, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del *Sinistro* è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a) ***Fabbricati* - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato** assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.
- b) L'ammontare del danno per i *Fabbricati* si determina: applicando il deprezzamento di cui alla lettera a) **alla spesa necessaria per costruire a nuovo** le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate.

Art. 24 Assicurazione parziale Deroga parziale alla regola proporzionale (Art. 1907 del Codice Civile)

Se dalle stime fatte con le norme dell'Art. 23 risulta che il valore assicurato per singolo fabbricato, determinato anche in base a quanto previsto dall'Art. 25, eccedeva al momento del *Sinistro* la somma rispettivamente assicurata maggiorata del 20%, la *Compagnia* risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato, così maggiorato, e quello risultante al momento del *Sinistro*.

Art. 25 Somma assicurata - adeguamento automatico

La somma assicurata per ciascun fabbricato deve corrispondere al **Valore di ricostruzione a nuovo**. Annualmente la somma assicurata si intenderà forfettariamente aggiornata in misura costante di un importo pari al 2,50% della somma assicurata per l'annualità precedente.

Resta comunque convenuto che l'adeguamento

non potrà essere superiore al 50% della somma inizialmente assicurata.

Art. 26 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, l'*Aderente/Assicurato*, in caso di **Sinistro**, deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'**Indennizzo** dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'**Indennizzo** dovuto dalla *Compagnia* insolvente - superi l'ammontare del danno, la **Compagnia** è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'**Indennizzo** calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni responsabilità solidale con gli altri assicuratori.

Art. 27 Limite massimo dell'Indennizzo - Cumulo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la *Compagnia* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata; in particolare in assenza di vincolo sulle polizze aggiuntive, resta pienamente operativa la presente *Polizza-Convenzione*.

Qualora si verifichi uno degli eventi garantiti dalla presente *Polizza Convenzione* che colpisca più immobili assicurati con la presente *Polizza-Convenzione* o con altre polizze della *Compagnia*, l'**Indennizzo** massimo che quest'ultima riconoscerà, fermi restando i limiti già specificati per le singole garanzie, non potrà

comunque superare complessivamente la somma di euro 4.000.000,00 per evento e per anno assicurativo indipendentemente dal numero di immobili colpiti.

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun *Aderente/Assicurato* saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.

Art. 28 Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la *Compagnia* provvede al pagamento dell'**Indennizzo** entro 30 (trenta) giorni, sempreché non vi sia stata opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulle cause del *Sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 16 - I - lettera c).

Art. 29 Foro competente

Per qualunque controversia, derivante dall'applicazione o dall'interpretazione della presente *Polizza-Convenzione*, sorta tra la *Compagnia* e la *Contraente* (o una di esse), da una parte, e, dall'altra l'*Aderente/Assicurato*, così come individuato nelle Condizioni di Assicurazione, foro competente è, in via esclusiva, quello del luogo di residenza o domicilio dell'*Aderente/Assicurato*.



MEDIOLANUM ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale: Palazzo Meucci

Via F. Sforza, 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1

Capitale sociale euro 25.800.000 i.v. - Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Registro Imprese di Milano n. 02430620159 - Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n. 219 del 22/08/74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell'Albo delle imprese di Assicurazione e Riassicurazione - Società appartenente al Gruppo Assicurativo Mediolanum, iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mediolanum Vita S.p.A. - Società con unico Socio mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it
www.mediolanumassicurazioni.it

è un prodotto di

